

# CISNAL ENERGIA

Spett.le Italgas  
resp.le relazioni industriali

**Oggetto: Diritto di affissione e informatizzazione aziendale**

Come è noto, l'art.25 legge 300/70 riconosce alle rappresentanze sindacali aziendali il diritto di affiggere su appositi spazi predisposti dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Dal 1970 ad oggi l'evoluzione tecnologica ha cambiato il modo di diffondere le informazioni ed in tal senso il Pretore di Milano, con decreto del 3 aprile 1995 ha stabilito che "in un contesto aziendale caratterizzato dalla elevata informazione e ove la circolazione delle informazioni, avvenga prevalentemente attraverso l'utilizzo di computer, è legittima una interpretazione evolutiva dei diritti di affissione ex art.25 Stat. lav. talché costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali un apposito spazio virtuale all'interno del sistema telematico."

La Cisnal energia richiede pertanto una apposita chiave di accesso nella procedura informatica di posta elettronica già da tempo utilizzata dal personale Italgas precisando che qualora tale richiesta non venisse accolta si riserva di utilizzare tutti gli strumenti consentiti dalla legge.

12/11/1996

cisnal energia italgas  
segreteria Regione Lazio  
Corrado Colaioni

internet :

[cisnalenergia@poboxes.com](mailto:cisnalenergia@poboxes.com)

<http://www.mclink.it/personal/MD1159>

Roma, 14/07/1999

Spett. Italgas  
Esercizio Romana gas  
Relazioni industriali

oggetto: L. 300/70 art.28

In merito all'atteggiamento aziendale di non rispondere alle nostre richieste con oggetto le sotto elencate comunicazioni:

- lettera del 03/02/1999 avente come oggetto "diritto d'affissione d'informatizzazione aziendale":


- lettera del 14/05/1999 sull'effettiva esigenza della scrivente di poter utilizzare presso la sala sindacale una linea telefonica esterna, per consentire un collegamento urbano e diretto con le diverse ubicazioni degli uffici della Romana gas;

e' evidente, in entrambi i casi, il tacito rifiuto a concedere quanto richiesto dimostrando così un palese comportamento aziendale antisindacale e discriminante.

Nonostante siano già trascorsi i tempi ragionevolmente sufficienti per avere le dovute risposte, ci troveremmo costretti, nostro malgrado, trascorsi 5 gg dalla presente, ad rivolgerci alle autorità competenti.

Distinti saluti

Ugl Energia  
Segreteria provinciale comparto gas  
Gorrad



Al Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale  
Direzione Provinciale del Lavoro di Roma  
Servizio politiche del lavoro  
Via Cesare De Lollis, 12 - 00185 Roma

Roma, 14 ottobre 1999

Oggetto: **Comportamento antisindacale legge 300/70 art.28**

Come evidenziato nelle richieste che alleghiamo in copia e indirizzate alla Società Italiana per il gas ex esercizio Romana gas, senza che la scrivente abbia ricevuto in tutto questo tempo alcun cenno di risposta, si evince la volontà aziendale tesa a condizionare e limitare in ogni modo le attività sindacali della UGL con una serie di atteggiamenti discriminatori che di seguito in breve descriviamo.

- L'orientamento giuridico prevede che l'art.25 della legge 300/70 è da compararsi all'attuale processo evolutivo e tecnologico avvenuto in questi anni nel campo delle comunicazioni. Ciò premesso l'Italgas, in territorio nazionale, così come nell'unità produttiva della regione Lazio, utilizza da tempo procedure standard di posta elettronica per comunicazioni interne ed esterne nonché apposita bacheca virtuale aziendale consultabile e disponibile a tutti i dipendenti. Da qualche tempo è stato attivato anche la rete internet che come stabilito dalle recenti normative in proposito, prevede l'accesso e consente lo scambio d'informazioni con la Pubblica Amministrazione.

E' evidente che il rifiuto di concedere la bacheca sindacale virtuale, è volto ad isolare e limitare il diritto d'informazione alla UGL ENERGIA.

- Parimenti la sala sindacale concessa da 2 anni alla scrivente O.S., è priva della linea telefonica esterna. Il considerevole numero di lavoratori dislocati nei vari uffici nella sola zona di Roma, impedisce il normale svolgimento dei mezzi più semplici di comunicazione come possono essere il messaggio vocale e l'invio di fax.

- Da oltre un anno l'Italgas ignora e/o ritarda il confronto semestrale da noi richiesto riguardo al "diritto d'informazione".

Ci rivolgiamo pertanto a codesto rispettabile Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma affinché intervenga in merito prima di essere costretti a ricorrere alla Magistratura del Lavoro.

Distinti saluti

Ugl energia Comparto gas regione Lazio  
Corrado Colaiori



**Verbale di riunione**

L'anno 1999 il giorno 10 del mese di novembre, presso la sede di questo Ufficio, davanti al funzionario dott. Giuseppe Sapio sono comparci i sigg.:

- Nevio Sciocchetti e Monica Kasperoni per la ITALGAS S.p.A.;
- Corrado Colaneri e Alessandro Aliberti per la U.G.L. ENERGIA;

L'odierna riunione è stata indetta su richiesta della U.G.L., che rappresenta alcuni presunti comportamenti antisindacali da parte dell'azienda.

In particolare l'O.S. lamenta la mancata disponibilità da parte dell'azienda, nel consentire l'esercizio dell'attività sindacale attraverso strumenti esistenti presso l'azienda stessa, come: la posta elettronica, la banca virtuale, l'accesso alla rete INTERNET, e l'utilizzo della linea telefonica esterna. L'O.S., inoltre, rimarca come l'ITALGAS ignori e/o ritardi il confronto semestrale previsto per esercitare "il diritto di informazione".

I rappresentanti aziendali fanno presente che l'azienda stessa applica integralmente le disposizioni normative di legge e contrattuali vigenti nella materia trattata. Per quanto concerne la presunta lesione del diritto di informazione, l'azienda dichiara di aver fornito, nel mese di ottobre 1999, i dati relativi al consuntivo dell'attività gestionale del 1998 e al consuntivo del primo semestre 1999, per quanto concerne l'esercizio della ex Romana Gas, riservandosi nelle prossime settimane di fornire i dati relativi alla gestione ex GEOV (area Centro Ovest). L'azienda rappresenta la oggettiva difficoltà in cui è incorso e che ha impedito la puntuale presentazione delle informative di competenza, tenuto conto della fusione verificatasi l'1.8.99, tra la Romana Gas ed il GEOV.

L'O.S. ribadisce le proprie rivendicazioni, sottolineando la volontà aziendale di condizionare e limitare le attività sindacali della UGL.

L'O.S., per quanto riguarda il problema del diritto di informazione, dichiara che i dati in argomento sono stati presentati sempre in ritardo, non consentendo, di conseguenza, la tempestiva valutazione degli stessi, da parte del sindacato. Dichiara altresì che i dati forniti sono incompleti.

L'O.S. rimarca infine il fatto di non sentirsi autorizzata ad accedere alla linea urbana per contattare l'area GEOV integralmente.

L.O.S.

*N. Sciocchetti*  
*Giuseppe Sapio*

*W W*

*colaneri*  
*Aliberti*

Ricerca : (BACHECA VIRTUALE)  
Archivi selezionati: Massime

#### ASSOCIAZIONI SINDACALI

Repressione della condotta antisindacale  
condotta antisindacale (estremi)  
fattispecie varie

LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 25 1.  
LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 28 1.

E' antisindacale la condotta del datore di lavoro che, servendosi abitualmente di strumenti d'informazione informatica per comunicare con i propri dipendenti su qualsiasi argomento, compresi argomenti di carattere sindacale, non consenta alle organizzazioni sindacali di utilizzare i medesimi strumenti di comunicazione elettronica; in tal caso il datore di lavoro e' tenuto, secondo una interpretazione evolutiva dell'art. 25, legge n. 300 del 1970, a mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali uno spazio virtuale apposito che funga da bacheca sindacale informatica.

#### **Pretura Milano, 3 aprile 1995**

Fiom Cgil Milano e altro  
c. Soc. Ibm Semea

*Orient. giur. lav.* 1995, 297

Ricerca : (ANTISINDACALE)  
Archivi selezionati: Massime

Data: 16-10-1999

#### ASSOCIAZIONI SINDACALI

Repressione della condotta antisindacale  
condotta antisindacale (estremi)  
fattispecie varie

All'interno di una realta' aziendale ove la circolazione delle informazioni avvenga attraverso i personali computer e i terminali di cui sono dotati i dipendenti, il diritto di affissione ex art. 25 SL deve essere interpretato tenendo conto della realta' informatica; costituisce pertanto condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali uno spazio "virtuale" all'interno delle applicazioni del sistema informatico di comunicazione.

**Pretura Milano, 2 luglio 1997**

Fiscat Cisl  
c. Soc. Sisal sport it.

*D.L. Riv. critica dir. lav. 1998, 69 nota (FRANCESCHINIS)*